

**Direzione Generale per l'attività ispettiva**

**Divisione II**

Attività di interpello, consulenza e affari legali

Inviata a:

dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it

OGGETTO: INTERPELLO AI SENSI DELL'ART. 9 D. LGS 124/2004 come modificato dal D.Lgs 262/2006. **QUESITO** in merito all'interpretazione dell'art.98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" e all'esclusione della classi di laurea L-21, L-23, LM-3, LM-10, LM-11e LM-48 dai titoli necessari per svolgere il ruolo di coordinatore

**INARSIND** Sindacato Nazionali degli architetti ed ingegneri liberi professionisti nella figura del presidente nazionale Ing. Salvo Garofalo

viste

le numerose richieste giunte dai propri iscritti e avvalendosi del diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006) che consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro

chiede

chiarimenti in merito all'art.98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

Analizzando l'articolo 98 al comma 1 lettera a si evidenzia che il coordinatore deve possedere laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004.

Da quest'elenco verrebbero escluse le classi di laurea previste dal DM 270/04:

LM-3 Lauree Magistrali in Architettura del paesaggio

LM-10 Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali

LM-11 Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

LM-48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale

che vedono equivalenza nelle classi di laurea del DM 509/99:

3/S Architettura del paesaggio

10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali

11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale

12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

Tutte queste classi di laurea afferiscono all'area architettonica e non si capisce come possano essere escluse da un'attività professionale che si sviluppa prevalentemente in tale area, tanto più, che classi di laurea LM3 e LM48 traggono origine normativa della Tabella XXX del Regio Decreto 30/09/1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24/02/1993, in G.U.n.153 del 02/07/1993, stessa origine della classe di laurea LM-4 inclusa nell'articolo 98 sopra citato.

Tale richieste è ulteriormente sentita considerando anche che nessun limite viene posto alle classi di laurea LM-69, LM-73, LM-74 che hanno solo nella ruralità un'attinenza alle scienze architettoniche, edili e cantieristiche e quindi più distanti dall'ambito formativo e professionale di quanto lo siano le classi di laurea per cui si chiedono chiarimenti.

Discorso analogo può essere fatto considerando lo stesso articolo 98 al comma 1 lettera b che evidenzia che l'attività di coordinatore può essere svolta se in possesso di laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 escludendo di fatto la classe L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale ed L23 Scienze e tecniche dell'edilizia.

Certi di una pronta ed esaustiva risposta porgiamo distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Salvo Garofalo)

